

ALLEGATO A**RELAZIONE TECNICA**

Riduzione della fascia di rispetto dell'attuale Cimitero Comunale in Località "Colle Cottorino" al limite inderogabile di ml 50,00

PREMESSA

Innanzitutto, per ciò che concerne la fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 T.U. Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, misurata a partire dal muro di cinta del cimitero, è bene rammentare come la stessa costituisca un vincolo assoluto d'inedificabilità, tale da imporsi anche a contrastanti previsioni di Piano Regolatore Generale. (TAR Liguria, n. 626/2003; Consiglio di Stato, n. 519/1996).

In tale frangente si precisa sin da subito come la giurisprudenza abbia costantemente sancito la natura urbanistica del suddetto vincolo, nonché una sua sostituzione automatica rispetto anche a eventuali difformi previsioni contenute negli strumenti urbanistici (cfr. TAR Sicilia, CT, n. 564/2003; TAR Liguria, n. 626/2003; TAR Puglia, BA, n. 4755/2002; TAR Umbria, n. 534/2002; TAR Piemonte, n. 111/1989).

Ulteriormente, è sempre stata la giurisprudenza a legittimare l'immediata decadenza dei titoli abilitativi qualora i lavori non siano stati iniziati (Consiglio di Stato, n. 295/1982; TAR Lazio, RM, n. 916/1994; TAR Lazio, RM, n. 854/1994). Pertanto, stante la natura assoluta, cogente ed inderogabile di tale vincolo — salvo le fattispecie derogatorie previste dalla legge — la stessa determina la nullità degli atti amministrativi assunti in violazione di essi.

L'istituzione del vincolo, con la legge 22 dicembre 1888, n. 5849 per la tutela di superiori interessi, ha subito nel tempo diverse modifiche: dapprima nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R. D. 1° agosto 1907, n. 636), che vietava unicamente la costruzione di case entro 200 metri dal cimitero, e successivamente con il "secondo" T.U.L.S., approvato con R.D. n. 1265/1934, il quale invece ha imposto l'ulteriore obbligo di una distanza di almeno 200 metri dai centri abitati.

La versione dell'articolo 338 T.U.L.S. (approvato con R.D. n. 1265/1934) precedente alle modifiche apportate dalla Legge n. 166/2002, unitamente al quarto comma dell'articolo 57 del D.P.R. n. 285/1990, prevedeva che la distanza di 200 metri separante i cimiteri dal centro abitato poteva essere ridotta — per gli ampliamenti dell'infrastruttura cimiteriale — fino a 50 metri nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e fino a cento metri negli altri comuni.

Il potere di disporre la riduzione era attribuito al Prefetto che godeva in proposito di ampia discrezionalità, dovendo valutare, in positivo, la sussistenza di gravi motivi e, in negativo, la insussistenza di motivi ostativi di natura igienica.

Ed ancora, su motivata richiesta del Consiglio Comunale, in assenza di ragioni igieniche ostative, lo stesso Prefetto poteva ridurre l'ampiezza della zona di rispetto, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, entro il limite di 100 metri per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, e di 50 metri per gli altri Comuni.

Tale deroga riguardava solamente le strutture cimiteriali ad esclusione di qualunque altra struttura/manufatto (Consiglio di Stato, n. 4574/2000).

Ad ulteriore rinforzo di tale vincolo il legislatore ha previsto - a metà degli anni '80 — la disciplina dell'insanabilità delle opere abusivamente eseguite, in quanto espressamente escluse dall'ambito di condono dall'art. 33 della Legge n. 47/1985.

A sua volta, il Regolamento Governativo di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nel disciplinare i Piani Regolatori Cimiteriali Comunali, all'art. 57 ribadiva che i cimiteri dovevano essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265/1934 e succ. mod..

Tuttavia, proprio con il D.P.R. n. 285/1990 è stata generata un'immediata variazione del metodo di calcolo della fascia di rispetto, non più dalla recinzione del cimitero, ma dal limite dell'impianto cimiteriale così come composto (inclusendo quindi nel perimetro anche quelle che possono essere chiamate c.d. *“opere collaterali al cimitero”*, ossia — per esempio - i parcheggi di stretta pertinenza del cimitero che sono diventati parte integrante e sostanziale dell'impianto cimiteriale).

Proprio in ragione di ciò il Legislatore, con l'art. 28 della L. n. 166/2002, ha sostituito integralmente l'art. 338 del R.D. n. 1265/1934 così come originariamente formulato e vigente, ed ha precisato che il divieto di erigere costruzioni si calcola dal perimetro dell'impianto cimiteriale.

La riduzione della fascia di rispetto è ora interamente disciplinata dal nuovo quinto comma dell'articolo 338 T.U.L.S., come modificato dalla recente novella del 2002.

Occorre in primo luogo evidenziare che, in aderenza ai principi costituzionali, il legislatore statale non qualifica più la riduzione della fascia di rispetto come deroga in quanto riconosce il diritto dei Comuni di disciplinare anche tale zona di territorio, seppur nel rispetto dei principi fondamentali connessi all'esigenze della tutela della salute pubblica e della sacralità dei luoghi.

Precisamente, il Legislatore ha parzialmente concesso alle Amministrazioni Comunali di procedere ad una sensibile riduzione della fascia di rispetto, subordinandone l'esercizio, tuttavia — ad alcuni specifici presupposti e condizioni.

Il legislatore del 2002, infatti, ha precisato, con la modifica dei commi quarto, quinto, sesto e settimo del citato art. 338 del R.D. n.1265 del 1934, che *“il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:*

- a) *risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile prevedere altrimenti;*
- b) *l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari”.*

Inoltre, *“per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali e di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici.*

La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457”.

Tale essendo il quadro normativo di riferimento, deve quindi osservarsi che la normativa statale in materia si articola attraverso disposizioni aventi duplice valenza, in primo luogo nel porre limiti all'attività edificatoria

dei privati nelle aree circostanti il perimetro dei cimiteri ed inoltre nel garantire la osservanza, da parte delle amministrazioni preposte, di determinate distanze dai centri abitati atte a delineare una fascia di rispetto nella costruzione di nuovi cimiteri e/o nell'ampliamento di quelli esistenti e per altri interventi di pubblico interesse.

Con riferimento alla delimitazione delle fasce di rispetto, a fronte della determinazione ex lege di una distanza dei cimiteri dai centri abitati di 200 metri è stato previsto il potere eccezionale (un tempo in capo al prefetto) quale prerogativa del Consiglio comunale, di ridurre detto limite sino a 50 metri, in funzione dell'ampliamento dei cimiteri esistenti e/o della costruzione di nuovi cimiteri, oppure, in presenza di determinate circostanze di rilievo pubblicistico, più dettagliatamente definite con le modifiche apportate all'art. 338 TULS dall'art. 28 della L. n.166/2002, **ossia “per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico”.**

Se l'originaria formulazione dell'art. 338 del TU delle leggi sanitarie, teneva rigidamente distinto il potere di pianificazione urbanistica da quello di riduzione del vincolo cimiteriale, le modifiche introdotte dall'art. 28 della L. 166/2002 hanno, almeno in apparenza, ridotto le distanze fra i due procedimenti.

Infatti, il potere di riduzione del vincolo è stato attribuito direttamente al Consiglio Comunale, che è il medesimo organo competente ad adottare il PRG.

Inoltre, anche gli stessi presupposti per poter addivenire alla riduzione della fascia di rispetto sembrano coincidere con scelte pianificatorie relative alla localizzazione di un'opera pubblica o alla programmazione di un intervento urbanistico.

Tuttavia, è bene rammentare come il procedimento di riduzione del vincolo continua a caratterizzarsi per la natura sanitaria dell'interesse primario perseguito, come è testimoniato dal fatto che esso non può positivamente concludersi senza il parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale.

Inoltre preme precisare subito come le valutazioni che il Consiglio Comunale e la ASL sono chiamati a compiere, non riguardano gli aspetti afferenti la localizzazione urbanistica dell'opera, che si presumono già valutati a monte in altra sede, ma la compatibilità della sua presenza con la vicinanza del cimitero.

Quindi, il legislatore statale autorizza il Consiglio Comunale alla riduzione della fascia di rispetto per dare meramente esecuzione ad un provvedimento amministrativo perfetto.

Il cuore del problema diviene ora capire l'esatta portata della limitazione alla possibilità di riduzione della fascia dei 200 metri per l'edificazione in zona di vincolo cimiteriale, dettata dalla legge per le sole “opere pubbliche e di interesse pubblico” (1).

Secondo la giurisprudenza le eccezioni di cui sopra, che legittimano la deroga delle fasce di rispetto cimiteriale da parte del Comune, vanno lette avendo riguardo alle finalità perseguite dall'art. 28 L. 01/08/2002 n. 166 (in tema di vincolo cimiteriale) finalità che sono di superiore rilievo pubblicistico e rivolte essenzialmente a garantire la futura espansione del cimitero, a garantire il decoro di un luogo di culto nonché, non da ultimo, assicurare una cintura sanitaria attorno a luoghi per loro natura insalubri.

Se la prima delle ipotesi che consente la deroga, previa ovvia valutazione e comparazioni degli interessi in gioco (ossia la pubblicità dell'opera) appare di chiara portata, l'altra ipotesi quella sui cosiddetti **“interventi urbanistici”** merita maggior attenzione stante l'attento scrutinio riservatole dalla giurisprudenza (2).

Il filone giurisprudenziale che appare prevalente (e che comunque per il principio di precauzione si ritiene dover essere seguito) in base ad un'interpretazione complessiva della disposizione ritiene come (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 29.3.2006, n.1593), **“la deroga sarebbe ammissibile solo per interventi pubblici o di interesse pubblico valutati in concorrenza con l'interesse alla corretta utilizzazione della fascia cimiteriale e giammai in considerazione di interessi, pur socialmente rilevanti, ma di carattere privato”** (3).

Da tale principio discende logicamente che la delibera del Consiglio Comunale approvativa della deroga, **dovrebbe necessariamente riferirsi ad interventi singolarmente considerati**, essendo difficile farsi rientrare nel

concetto di eccezionalità e di comparazione degli interessi la deroga generalizzata che consenta l'edificazione privata dell'intera fascia (4).

La previsione deliberativa di tale edificabilità "generalizzata", ossia che consenta ed autorizzi un'opera edificatoria in zona di vincolo cimiteriale all'interno di generalizzate determinazioni autorizzative di uno strumento urbanistico, non paiono, alla luce della giurisprudenza qui ricordata, corrispondere alla previsione normativa di "intervento urbanistico" così come previsto nella deroga contemplata dalla legge.

Proprio per il carattere di eccezionalità e singolarità della delibera del Consiglio Comunale che conceda la deroga, ovviamente previa acquisizione del parere sanitario, va poi ribadita la necessità di una specifica e puntuale motivazione.

In specifico, tale motivazione dovrebbe giustificare la sussistenza di un interesse pubblico preminente rispetto a quello sotteso alla sussistenza del vincolo cimiteriale.

- (1) La giurisprudenza maggioritaria, condivide l'orientamento secondo cui il divieto di costruire nuovi edifici, di cui alla normativa sopra citata, integri un vincolo di inedificabilità assoluta (Cfr. ex multiplis, C.d.S. sez. IV 12.03.2007 n. 1185, C.d.S. sez. V 12.11.1999 n. 1871, C.d.S. sez. II, parere 28.02.1996 n. 3031/95). E' comunque necessario dare atto della sussistenza di una giurisprudenza minoritaria, secondo cui la fascia di rispetto cimiteriale *"non comporta ex lege un'inedificabilità assoluta ma è l'Autorità preposta alla tutela del vincolo che, in sede di formazione del parere, deve specificare i motivi ostativi alla realizzazione del singolo manufatto e ciò in quanto la presenza di alcuni edifici all'interno della zona di rispetto cimiteriale non concreta di per sé una violazione della distanza minima, posto che questa è fissata dall'art. 338 del T.U. 27 luglio 1934 n. 1265, in relazione ai centri abitati, e non ai fabbricati sparsi che non possono ricondursi ai primi."* (cfr. nel senso che la distanza minima, oltre la quale deve essere collocato il cimitero, fissata dall'art. 338 della legge citata, si riferisce ai centri abitati e che, pertanto, la presenza di alcuni edifici all'interno della zona di rispetto non concreta di per sé una violazione di tale distanza, cfr. Tar Marche 12 agosto 1997, n. 677;
- (2) Alla stregua di tale interpretazione verrebbe meglio precisata il precipitato della disposizione afferente alla locuzione *"intervento urbanistico"* offerto dalla giustizia amministrativa e penale, in merito TAR Campania, n. 15615/2007; TAR Sicilia, n. 18/2008; Consiglio di Stato, n. 1593/2006; Cassazione Penale, III, n. 8626/2009.
- (3) In questi esatti termini: TAR Marche – L'Aquila, 14/10/2008, n. 1141.
- (4) Cfr. TAR Marche – L'Aquila, 14/10/2008, n. 1141.
- (5) Si segnala in tema di motivazioni di tale delibera il TAR Sardegna 20/03/2009 n. 322 che sembra riconoscere, in parziale controtendenza ad altro orientamento giurisprudenziale, al Consiglio Comunale, *"un ampio potere discrezionale da esercitarsi attraverso l'esplicazione in motivazione delle ragioni delle determinazioni assunte, circa l'autorizzabilità di interventi edificatori in deroga rispetto alla fascia di rispetto sanitario"*.

MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 426 del 30/10/2023 l'Amministrazione ha espresso la propria intenzione di dare esecuzione ad una organica riqualificazione del quartiere di Colle Cottorino, mediante l'attuazione di un intervento urbanistico di recupero, valorizzazione ed implementazione degli esistenti servizi pubblici ed infrastrutture viarie. In tale quartiere è localizzato il Cimitero di Frosinone, costruito in parte già nell'ottocento ed attualmente unico luogo di sepoltura presente nel territorio Comunale.

Il Cimitero di Frosinone situato in via "Colle Cottorino", frazione Madonna della Neve è stato costruito in parte già dall'ottocento ed attualmente è l'unico luogo di sepoltura presente nel territorio Comunale.

Nel corso degli anni il cimitero ha subito notevoli interventi ed ampliamenti al fine di soddisfare le esigenze di una popolazione in continua crescita, inglobando vaste aree limitrofe all'originario perimetro.


In ultimo, con Deliberazione di C.C. n. 405 del 08/10/1979 il Comune di Frosinone ha adottato una variante al PRG per l'ampliamento del cimitero monumentale esistente verso il Fosso "Rio Cavariccio" con contestuale riduzione della fascia di rispetto lato est, ovvero dal medesimo lato dell'asta fluviale, da ml 200,00 a ml 100,00:

con Deliberazione di G.R. n. 7568 del 13/11/1984 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20/03/1985 si è provveduto all'approvazione della richiamata DCC n. 405 del 08/10/1979.

ALLEGATO "A.1" - AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE VIGENTE SU BASE PRG - SCALA 1: 5.000



LEGENDA



All'approvazione di detta variante sono seguiti nel tempo, i lavori di ampliamento dell'impianto cimiteriale originario che ne hanno determinato l'attuale configurazione.

Attualmente, nella parte di nuovo impianto, sono presenti colombari costituiti da grandi strutture in c.a. a più livelli che ne delimitano il perimetro. Nella parte centrale sono presenti viali che ripartiscono le are destinate alle inumazioni e quelle riservate alle cappelle e tombe private ed edicole funerarie che, in relazione anche al periodo di realizzazione, rappresentano nell'ambito dell'arte funeraria, un indiscusso valore artistico.

Il Cimitero pertanto, nella sua configurazione attuale, presenta diversi ingressi in relazione alle diverse vie che lo circondano ma quello più importante si affaccia sulla parte antica, quella monumentale, dove sono presenti gli uffici comunali, rappresentato da due grandi pilastri ornati con modanature in travertino che sorreggono l'enorme cancello in ferro battuto. Da qui parte l'asse principale che conduce alla Cappella comunale ed alla croce dei ragazzi "del cielo e della terra".

Allo stato attuale, il Cimitero esistente è interessato da una fascia di rispetto di ml 200,00 dal muro di cinta, ad eccezione dell'area in precedenza indicata per la quale, come rappresentato, tale limite in virtù dell'approvazione della suddetta Variante urbanistica, è stato ridotto a ml 100,00: la fascia di rispetto così definita (Zona VA - Vincolo Assoluto) è normata dall'Art.28 delle NTA del vigente PRG all'interno della quale

è vietata ogni costruzione in relazione naturalmente alla tutela sanitaria del luogo.

Le effettive possibilità di attuazione, nei modi opportuni, della riqualificazione urbanistica del quartiere di “Colle Cottorino” attraverso interventi pubblici, ovvero tramite la realizzazione di nuove infrastrutture, presuppongono una serie di azioni amministrative integrate e coordinate funzionali al conseguimento di detto obiettivo, quali quelle:

- di limitazione dell'espansione dell'attuale Cimitero Monumentale di “Colle Cottorino”;
- di individuazione di un'area su cui realizzare un nuovo Cimitero;
- di riduzione della attuale zona di rispetto cimiteriale;

Relativamente alla possibilità di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, occorre richiamare l'Art. 28 della Legge n. 166/2002 recante disposizioni circa “l'edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali”, che ha modificato l'Art. 338 del TUSL di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, secondo quanto di seguito testualmente riportato:

“All'[articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”;

b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti: “Il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- 1. risulti accertato dal medesimo Consiglio Comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;*
- 2. l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.*

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente Azienda Sanitaria Locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.”

Il Comune di Frosinone è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto Ministeriale n. 1400 del 21 marzo 1972 pubblicato sulla G.U. n. 111 del 27 aprile 1972, e successive varianti approvate a norma di legge, il quale definisce, attraverso le Norme Tecniche (NTA), le proprie modalità di attuazione sul territorio comunale.

Allo stato attuale, il Cimitero esistente è interessato da una fascia di rispetto di ml 200,00 dal muro di cinta, ad eccezione dell'area in precedenza indicata per la quale, come rappresentato, tale limite in virtù dell'approvazione della suddetta Variante urbanistica, è stato ridotto a ml 100,00.

La fascia di rispetto così definita (Zona VA - Vincolo Assoluto) è normata dall'Art.28 delle NTA del vigente PRG.

Al fine di poter dare avvio all'attuazione del programma di riqualificazione urbanistica del quartiere di "Colle Cottorino" in coerenza con quanto previsto nelle linee programmatiche di mandato, con l'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 426 del 30/10/2023 è stato dato mandato al Dirigente del Settore Urbanistica di porre in essere ogni misura e provvedimento consequenziale al richiamato atto, onde procedere alla verifica delle condizioni propedeutiche di riduzione della fascia di rispetto del Cimitero al limite inderogabile di ml 50,00;

Le attività poste in essere in esecuzione all'indirizzo impartito con il richiamato atto hanno evidenziato che, con particolare riferimento alla delimitazione delle fasce di rispetto, la legge 1 agosto 2002, n. 166 *"Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti"* modificando la precedente normativa in materia, ha previsto all'art. 28 *"Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali"*, a fronte della determinazione ex lege di una distanza dei cimiteri dai centri abitati di 200 metri, ha introdotto il potere eccezionale (un tempo in capo al prefetto) quale prerogativa del Consiglio comunale di possibile riduzione di detto limite sino a 50 metri in funzione dell'ampliamento dei cimiteri esistenti, della costruzione di nuovi cimiteri oppure, in presenza di determinate circostanze di rilievo pubblicistico più dettagliatamente definite con le modifiche apportate all'art. 338 TULS dall'art. 28 della L. n.166/2002, "per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico".

Tale possibilità di deroga demandata al Consiglio Comunale, è percorribile allorquando:

- a) sia stato ottenuto dall'Ente il preventivo parere igienico-sanitario favorevole della competente Azienda Sanitaria Locale;
- b) risulti accertato dal medesimo Consiglio Comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- c) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;

1. in ordine alla lettera a):

con nota prot. n. 24414 del 03/05/2024, a fronte dell'impianto normativo vigente, avendo l'Amministrazione comunale espresso, con D.G.C. n. 426 del 30/10/2023, la propria intenzione di dare esecuzione ad una organica riqualificazione del quartiere di "Colle Cottorino", mediante l'attuazione di un intervento urbanistico di recupero, valorizzazione ed implementazione degli esistenti servizi pubblici ed infrastrutture viarie, proponendo contestualmente la riduzione dell'attuale fascia di vincolo cimiteriale al limite inderogabile di ml 50,00, è stato richiesto alla AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE - U.O.S. S.I.S.P. NORD - *Sede di Frosinone*, di esprimere il proprio parere di carattere igienico-sanitario vincolante, propedeutico alla proposizione della questione all'attenzione del Consiglio Comunale, allegando alla medesima la seguente documentazione:

- DGC n. 426 del 30/10/2023
- RELAZIONE TECNICA
- TAV. "A.1" – AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE VIGENTE SU BASE PRG
- TAV. "A.2" – AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE VIGENTE E PROPOSTO SU BASE PRG

– TAV. “A.3” – AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE PROPOSTO SU BASE AEROFOTOGRAMMETRICA

- in riscontro su indicata alla richiesta, l’AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE - U.O.S. S.I.S.P. NORD - Sede di Frosinone emetteva proprio parere favorevole acquisito in atti dal Comune con prot. n. 40678 del 17/06/2024 con sollecito per l’Amministrazione ad attuare in tempi brevi l’individuazione di un’area su cui realizzare un nuovo cimitero a servizio della Città;
- il Settore Urbanistica pertanto, con nota prot. 55291 del 03/10/2024 inviava al Settore Ambiente e Mobilità – Servizi Cimiteriali dell’Ente, specifica richiesta di certificazione da rilasciarsi a cura del medesimo inerente la verifica del dimensionamento del cimitero esistente sulla base delle previsioni di mortalità decennio 2024- 2034 allegando alla stessa, idonea documentazione grafica nella quale veniva individuata anche l’area di possibile ampliamento dell’attuale impianto cimiteriale;
- il Settore Ambiente e Mobilità – Servizi Cimiteriali, effettuate le opportune verifiche, riscontrava l’inidoneità dimensionale dell’area individuata dal Settore Urbanistica al fine del soddisfacimento delle esigenze di mortalità per il decennio 2024/2034;
- il Settore Urbanistica pertanto, preso atto di quanto comunicato, procedeva ad una verifica puntuale della cartografia trasmessa al Settore Ambiente finalizzata alle valutazioni al medesimo richieste e con nota di rettifica prot. n. 63441 del 11/11/2024 segnalava che, per mero errore materiale, nelle Tavole denominate “A.2” – AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE VIGENTE E PROPOSTO SU BASE PRG e “A.3” – AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE PROPOSTO SU BASE AEROFOTOGRAMMETRICA, l’area individuata per il possibile ampliamento del Cimitero con retinatura di colore verde veniva erroneamente quantificata in mq 1.270,00 circa, in luogo della effettiva dimensione della medesima che risulta altresì pari a **mq 10.270,00**;
- con nota di riscontro prot. n. 64513 del 14/11/2024, il Settore Struttura Complessa – Area Gestione Risorse, Personale ed Ambiente – Servizi Cimiteriali, sulla scorta delle informazioni di rettifica fornite, valutava positivamente la possibile area di espansione dell’attuale impianto cimiteriale individuata dal Settore Urbanistica, proponendo a propria volta di apportare delle modeste modifiche, indicate graficamente nella allegata planimetria, al fine di poter disporre di maggiore superficie.
- il Settore Urbanistica, ritenendo che:
 - la proposta di modifica del perimetro di eventuale ampliamento dell’attuale impianto cimiteriale, non contenesse elementi tali da poter incidere sul parere di carattere igienico sanitario prot. n. 40678 del 17/06/2024 espresso dalla AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE;
 - risultasse comunque opportuno e necessario condividere le modifiche proposte dal Settore Comunale cui è demandata la gestione dell’impianto Cimiteriale con la AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE così da poter permettere alla medesima di verificare ed eventualmente confermare il parere favorevole già espresso,

con nota prot. n. 71887 del 16/12/2024 e nota integrativa del 20/12/2024, inviava richiesta di conferma del parere espresso;

- l’AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE con nota prot. n. 2977 del 09/01/2025 acquisita in atti in data 10/01/2025 con il n. 1567 del comunicava all’Ente la conferma del proprio parere positivo espresso con precedente nota prot. n. 40678 del 17/06/2025;


2. in ordine alla lettera b):

si ritiene che, a fronte della oggettiva situazione ed in conformità con le vigenti normative in materia, possa essere accertata l’impraticabilità dell’ipotesi di interventi futuri di ampliamento dell’attuale

impianto cimiteriale, ad eccezione di una porzione di circa 10.300,00 mq ancora libera a pertanto utilizzabile a tale scopo;

3. **in ordine alla lettera c)**, come nello specifico indicato nella relazione redatta dal responsabile del Settore Urbanistica allegata alla richiamata richiesta di parere sanitario, emerge chiaramente come l'impianto ormai consolidato dell'attuale cimitero risulti fisicamente separato dall'edificato:

- a) da strade pubbliche di livello comunale ed in particolare:
- a nord, a sud ed a est da Via Livio de Carolis;
 - ad ovest da Via Colle Cottorino;
- b) da corsi d'acqua per la presenza ad est, oltre che della strada pubblica Via Livio de Carolis, del fosso "Rio Cavariccio";



L'Amministrazione Comunale, ritenendo verificate le condizioni previste alla lett. b) commi a) e b) dell'Art. 28 Legge n. 166/2002 sopra richiamata, al fine di porre in essere le azioni di propria competenza tese alla riqualificazione dell'intero tessuto urbano della zona di "Colle Cottorino", intende dare mandato al Settore Urbanistica affinché venga predisposto un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, in variante al vigente P.R.G., in applicazione dell'art. 4 e con le procedure di approvazione dell'art. 5 della Legge Regionale n. 36/87 recante *"Disposizioni in materia di attività urbanistica - snellimento delle procedure"*, il quale, a valle dell'approvazione del presente atto preveda oltre all'interessamento delle aree sottratte alla fascia di vincolo assoluto, anche quelle costituenti il tessuto dell'intero quartiere con previsione di infrastrutture e standard urbanistici tali da concretizzare una complessiva ricucitura e contestuale riqualificazione dell'area urbana.

A tal fine risultano già previste nel vigente Bilancio Comune le somme necessarie alla copertura finanziaria delle prestazioni per la predisposizione di un piano attuativo di iniziativa pubblica da dover affidare ad operatore economico esterno all'Amministrazione secondo le procedure del D.Lgs. n. 36/2023 ed in particolare risulta essere stata già vincolata nel risultato di Amministrazione dell'esercizio 2024 – voce C4.01 (PIANIFICAZIONE VINCOLO CIMITERILE), la somma di € 140.000,00;

Individuazione area per nuovo impianto cimiteriale (Zona C del PRG – destinazione specifica “Aeroporto – ampliamento eliporto”)

Per le motivazioni sin ora espresse, ritenendo impraticabile l'ulteriore utilizzo a fini espansivi dell'attuale impianto cimiteriale monumentale ad eccezione dell'area individuata a nord-est di circa 10.300,00 mq destinata a tale scopo e dimensionalmente idonea per almeno un decennio, già in questa fase procedimentale il Settore Urbanistica, in coerenza con le indicazioni contenute nel parere positivo espresso dall'AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE ha individuato in ambito comunale, un'ideale area su cui realizzare il nuovo impianto Cimiteriale la cui localizzazione è contenuta nella documentazione costituita dalla presente Relazione tecnico-descrittiva e dagli elaborati grafici di seguito elencati:

- TAV. “01” – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- TAV. “02” – INDIVIDUAZIONE AREA NUOVO IMPIANTO CIMITERIALE

Si tratta nello specifico di un'area ubicata lungo Via Gorgoni, al confine amministrativo con il Comune di Ferentino, classificata dal vigente PRG in Zona “C” SERVIZI, avente attualmente destinazione specifica destinazione “Aeroporto – Ampliamento Eliporto”.

L'area individuata, risulta non interessata da vincoli paesaggistici ed è collocata all'esterno del Sito di Interesse Nazionale (SIN), in posizione limitrofa ma esterna alle aree industriali in zona “D” di PRG, disciplinate dal PRT dell'ASI.

L'individuazione dell'area si colloca nel quadro degli indirizzi comunali finalizzati alla riqualificazione e razionalizzazione dei servizi sovracomunali e alla pianificazione preventiva di aree per attrezzature ed opere pubbliche di rango strategico.

In tale ottica, si individua e riserva nella richiamata zona una superficie di circa 44.500 mq, idonea alla localizzazione del nuovo impianto cimiteriale, con fascia di rispetto inedificabile pari a 200 ml dal perimetro che sarà definito in sede di progettazione, la cui sagoma di massimo ingombro è comunque quella individuata nelle tavole grafiche alla presente relazione.

Qualora intervenissero opere e progetti strategici di carattere sovracomunale che determinassero inderogabilmente l'individuazione di un'area diversa da quella attualmente scelta per la realizzazione del nuovo impianto cimiteriale, sarà cura dell'Amministrazione provvedere tempestivamente ed in tempi utili a permettere la fattibilità dell'intervento, localizzare un diverso idoneo sito.

Inquadramento localizzativo e assetto urbanistico

- Localizzazione: margine sud-orientale del territorio comunale, Via Gorgoni, (strada comunale extraurbana secondaria di Tipo “C”) in adiacenza al confine con Ferentino.
- Classificazione PRG: Zona “C – SERVIZI” con specifica destinazione “AEROPORTO – AMPLIAMENTO ELIPORTO”.
- Contesto territoriale: area esterna al perimetro del SIN e non ricadente in vincoli paesaggistici in prossimità funzionale al corridoio infrastrutturale a servizio delle aree produttive PRT ASI, dalle quali l'area resta esterna.
- Infrastrutturazione esistente: l'area è attualmente servita da rete viaria e sottoservizi ed è in corso un ulteriore potenziamento, garantito dalla nuova viabilità di collegamento, il cui progetto è stato approvato

in variante urbanistica al PRG dal Comune di Ferentino con DCC n. 18/04/2025, la cui fase espropriativa è attualmente terminata.

- Compatibilità d'uso: la destinazione sovracomunale (polo aeroportuale/eliportuale) è compatibile con la riserva localizzativa di aree per servizi pubblici di rango urbano, previa definizione in sede di piano attuativo con verifica delle reciproche interferenze e dei requisiti igienico-sanitari e ambientali.

Motivazione dell'individuazione e criteri di scelta

- 1) L'area individuata, recante attualmente una funzione specifica *aeroportuale/eliportuale* risulta in un ambito già destinato a Servizi di carattere territoriale ed in un contesto a bassa sensibilità residenziale.

Nell'area individuata non insistono beni immobili mentre nella fascia che interessa una estensione di ml 200,00 dal limite di massimo ingombro dell'impianto cimiteriale, dai rilievi ad ora svolti, sembra insistere un unico fabbricato con relativa corte e pertinenze.

- 2) Assenza di vincoli paesaggistici e localizzazione esterna al SIN, con riduzione dei tempi e dei rischi autorizzativi.
- 3) Assenza di vincoli di PSAL sia in merito al rischio idrogeologico che rispetto al rischio frana.
- 4) Dotazione infrastrutturale: accessibilità esistente e programmata (nuova viabilità approvata da Ferentino), utile per l'accesso al nuovo cimitero.
- 5) Sicurezza e salubrità: localizzazione che consente il rispetto delle distanze sanitarie (200 m) e la separazione funzionale da nuclei abitati.

Riserva localizzativa per nuovo impianto cimiteriale

Dimensionamento e perimetrazione

Superficie impianto cimiteriale da riservare: circa 44.500 mq (stima di massima, da affinare in sede di progettazione urbanistica e PRC).

Fascia di rispetto inedificabile: area compresa tra il perimetro dell'impianto cimiteriale (non dal solo muro di cinta ai sensi dell'art. 338 T.U.L.S. come modificato dalla L. 166/2002). Ed il limite di ml 200,00 - circa 342.100,00 mq.

Importanza della scelta in questa fase

L'individuazione, in questa fase del procedimento, di una idonea area per la realizzazione del nuovo impianto cimiteriale, oltre ad adempiere a quanto indicato nel parere positivo ASL, presenta una serie di vantaggi strategici che consentono di anticipare fasi e passaggi amministrativi con criticità in un orizzonte temporale consono alla propria risoluzione:

- Pianificazione per tempo della capacità sepolcrale, prevenendo carenze e interventi emergenziali: l'indirizzo della ASL sollecita l'individuazione puntuale di una nuova area.
- Coordinamento con la nuova viabilità intercomunale (Ferentino) per garantire accessi separati e sicuri, adeguati ai flussi veicolari.

Copertura finanziaria

Ovviamente la realizzazione del nuovo impianto cimiteriale è subordinata al reperimento della copertura finanziaria integrale dell'intero complesso delle opere, incluse:

- opere interne al cimitero (viabilità e piazzali, recinzioni, servizi, locali tecnici, impianti, verde, ossari/loculi/aree di inumazione);

- opere esterne di accessibilità e le relative aree a parcheggio, con le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Viabilità e accessibilità

L'area è già infrastrutturata e verrà inoltre servita dalla nuova viabilità di collegamento approvata dal Comune di Ferentino in variante al PRG la cui procedura espropriativa risulta conclusa. Ciò consente di pianificare accessi dedicati per l'impianto cimiteriale, definire adeguate dotazioni di sosta e ridurre l'impatto sulla viabilità esistente.

Profili ambientali e di compatibilità

- Paesaggio: area non assoggettata a vincoli paesaggistici (verifica comunale su basi cartografiche e atti sovraordinati).
- SIN/ASI: localizzazione esterna al perimetro del SIN; compatibile con il contesto produttivo del PRT ASI limitrofo, dal quale è tenuta distinta per destinazione e perimetrazione.
- Rumore/traffico: la fascia di rispetto di 200 m e l'accessibilità dedicata consentono di mitigare gli impatti; le valutazioni di dettaglio saranno svolte in sede di VAS/Verifiche ambientali, se dovute.

Procedura urbanistica.

- 1) Affidamento ad operatore economico esterno, secondo le procedure di evidenza pubblica di cui al D.Lgs 36/2023, dei servizi tecnici (progettazione direzione lavori e coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione)
- 2) Acquisizione il PFTE, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, attivazione della conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri sin dalla fase preliminare. Tale atto di indizione avrà anche valore di fase pubblicistica sia ai sensi del DPR n. 327/01 che ai sensi della L. n. 241/90.
- 3) Delibera di Consiglio Comunale di Adozione della variante urbanistica semplificata ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 327/01 e art. 50-bis della L.R. n. 38/99;
- 4) Acquisiti i pareri degli Enti coinvolti e contro dedotte le eventuali osservazioni pervenute a seguito di avviso di avvio del procedimento, Determinazione dirigenziale di Conclusione positiva del procedimento, la quale già a tutti gli effetti determina la Variante Urbanistica:
- 5) Delibera di Consiglio Comunale di Approvazione ed efficacia della variante urbanistica adottata;
- 6) Indizione della procedura di gara per l'esecuzione delle opere
- 7) A seguito di espletamento di procedura pubblica di selezione, aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico selezionato;
- 8) Stipula contratto;
- 9) Esecuzione lavori i lavori.

PARERE


Il sottoscritto Dirigente del Settore Urbanistica, considerate le linee programmatiche di Governo cittadino, presentate con D.C.C. n. 59 del 20/10/2022 ed approvate con deliberazione D.C.C. n.72 del 28/11/2022, che hanno espresso la volontà dell'Amministrazione Comunale di Frosinone:

- di limitare l'espansione dell'attuale Cimitero Monumentale di “Colle Cottorino”;
- di individuare un'area su cui realizzare un nuovo Cimitero;
- di ridurre l'attuale zona di rispetto al fine di poter attuare, nel modo opportuno, la riqualificazione urbanistica dell'Ambito attraverso interventi pubblici, ovvero tramite la realizzazione di nuove infrastrutture;

in adempimento degli indirizzi al medesimo demandati dall'Organo di Governo cittadino con propria DGC n. 426 del 30/10/2023), avendo:

1. Conseguito il parere favorevole di natura igienico-sanitaria prot. n. 40678 del 17/06/2024 espresso dal Responsabile UOS SISP Nord della AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE ed acquisito in atti in pari data con prot. n. 33844 avente ad oggetto: “*Riduzione della fascia del Cimitero Comunale in Località Colle Cottorino. Richiesta espressione parere di competenza ai sensi dell'art. 28 Legge n. 166/2002.*” (confermato con parere prot. n. 2977 del 09/01/2025 acquisito in atti con prot. n. 1567 del 10/01/2025), **che, come peraltro rimarcato dal Consiglio di Stato Sez. IV, con Sentenza n. 7498 del 27/11/2020, non dispone in alcun modo in ordine alla destinazione urbanistica delle aree risultanti dalla riduzione di detta fascia, la quale è rimessa ad “successivi atti”, per i quali, ogni interessato potrà, eventualmente partecipare al procedimento nelle forme previste ex-lege.**
2. Verificato che pertanto, la portata giuridica della riduzione della fascia di rispetto proposta non determina l'effetto automatico di attribuzione di una specifica destinazione urbanistica nè tantomeno quello di sanare le costruzioni private eventualmente presenti nell'area in tal modo sottratte alla fascia di rispetto di 200 metri dal perimetro cimiteriale stabilita dalla legge, in considerazione:
 - della valenza assoluta del vincolo inaedificandi previsto, in proposito, dalla legge, non derogabile in via amministrativa;
 - dell'assenza, nel presente atto dell'esplicitazione di una chiara volontà in tal senso;
 - del fatto che la presente deliberazione invoca esplicitamente quanto stabilito dall'art. 338, comma quinto, testo unico delle leggi sanitarie, cui una tale facoltà di sanatoria di opere private, in questa fase, non è prevista;
 - del fatto, infine, che l'effetto della sanatoria di opere private presuppone l'esercizio di una potestà urbanistica, mentre nella specie il Comune, con l'approvazione del presente atto, intende esercitare il diverso potere di cui al richiamato art. 338, comma quinto, testo unico delle leggi sanitarie (e successive modifiche) rinviando ad un successivo atto deliberativo le scelte delle opere e degli interventi pubblici da prevedere attraverso la elaborazione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica in variante al PRG;
3. Verificato di concerto con il Settore Ambiente e Mobilità – Servizi Cimiteriali tramite la citata corrispondenza in atti, l'idoneità dimensionale dell'area individuata dal Settore Urbanistica al fine del soddisfacimento delle esigenze di mortalità per il decennio 2024/2034, secondo lo schema di seguito indicato:


ALLEGATO "A.3" - AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE PROPOSTO SU BASE AEROFOTOGRAMMETRICA - SCALA 1: 5.000



LEGENDA



4. Verificato che l'impianto ormai consolidato dell'attuale cimitero risulta separato dall'edificato:
- da strade pubbliche** di livello comunale ed in particolare:
 - a nord, a sud ed a est da Via “Livio de Carolis”;
 - ad ovest da Via “Colle Cottorino”;
 - da fiumi** per la presenza ad est, oltre che della strada pubblica Via Livio de Carolis, del fosso “Rio Cavariccio”;




5. Individuata, già in questa fase procedimentale e pertanto in coerenza con il richiamato parere positivo espresso dall'AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE, un'ideale area in ambito comunale su cui realizzare il nuovo impianto Cimiteriale la cui localizzazione è contenuta nella documentazione allegata alla presente relazione;
6. Verificato che, come espressamente richiesto, risulta essere stata già vincolata nel risultato di Amministrazione dell'esercizio 2024 – voce C4.01 (PIANIFICAZIONE VINCOLO CIMITERILE), la somma di € 140.000,00 necessaria all'affidamento ad operatore economico esterno delle prestazioni professionali consistenti nella predisposizione di un Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, in variante al vigente P.R.G., in applicazione dell'art. 4 e con le procedure di approvazione dell'art. 5 della Legge Regionale n. 36/87 inerente le aree sottratte alla fascia di vincolo assoluto e quelle ulteriori costituenti il tessuto urbano dell'intero quartiere con previsione di realizzazione di idonee infrastrutture di collegamento, sosta e standard urbanistici tali da concretizzare una complessiva ricucitura e contestuale riqualificazione dell'intera area;
7. Precisato che, la riduzione della fascia di vincolo cimiteriale al limite inderogabile di ml 50,00 debba essere vincolata alla approvazione del richiamato Piano Particolareggiato e che pertanto la eventuale carenza di tale imprescindibile presupposto debba ricondurre inevitabilmente al regime vincolistico precedente;


Esprime **parere favorevole** in ordine alla riduzione della fascia di rispetto dell'attuale Cimitero Comunale in Località "Colle Cottorino" al limite inderogabile di ml 50,00, secondo le modalità indicate in relazione, demandando, ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 166/2002, l'accertamento, da parte del Consiglio Comunale con propria deliberazione, delle particolari condizioni locali che non rendono possibile provvedere altrimenti.

Il Dirigente
Arch. Luca Faticanti
 Documento firmato digitalmente
 (artt. 20-21-24 D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


ALLEGATO "A.1" - AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE VIGENTE SU BASE PRG - SCALA 1: 5.000



LEGENDA




AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE PRG VIGENTE




AMPLIAMENTO CIMITERO


ALLEGATO "A.2" - AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE VIGENTE E PROPOSTO SU BASE PRG - SCALA 1: 5.000



LEGENDA




AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE PRG VIGENTE



AMPLIAMENTO CIMITERO




AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE PROPOSTO




AMBITO POSSIBILE AMPLIAMENTO

ALLEGATO "A.3" - AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE PROPOSTO SU BASE AEROFOTOGRAMMETRICA - SCALA 1: 5.000



LEGENDA




AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE
PROPOSTO


AMBITO POSSIBILE AMPLIAMENTO

INDQUADRAMENTO TERRITORIALE


STRALCIO DI PTPG



STRALCIO DI PSAI - RISCHIO DI FRANA




STRALCIO DI PSAI - RISCHIO IDRAULICO




AREA NON A RISCHIO

AREA NON A RISCHIO

STRALCIO DI PTPR - TAV. B



STRALCIO DI PTPR - TAV. A



STRALCIO DI PRT ASI



STRALCIO DI PRG




NESSUN VINCOLO

ZONA C - AEROPORTO - AMPLIAMENTO ELIPORTO

INDIVIDUAZIONE AREA NUOVO IMPIANTO CIMITERIALE

INDIVIDUAZIONE AREA SU BASE CATASTALE/PRG

DELIMITAZIONE SAGOMA MASSIMO INGOMBRO NUOVO IMPIANTO CIMITERIALE



NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO

DCC N. 10 DEL 18/04/2025 COMUNE DI FERENTINO:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE SVINCOLO
S.S. 214 - EFFICACIA DELLA VARIANTE AL PRG VIGENTE, AI SENSI DEL
COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 19, C. 3 DEL DPR N. 327_2001 E
DELL'ART. 50 BIS DELLA LR. N. 38_1999.

